

## ACCORDO DI PARTENARIATO

tra

IL CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 (di seguito denominato COVAR14) con sede a 10041 Carignano (TO) Via Cagliero 3/l - 3/L (P.IVA 07253300011) nella persona del Legale Rappresentante Leonardo DI CRESCENZO (DCRLRD54P24E243M)

e

L'Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti s.r.l. (di seguito denominato ESPER), con sede legale in Torino, Largo Cibrario, 10 – 10144 (P.IVA 09230260011) nella persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dr. Attilio Tornavacca (TRNTTL66H09L219K)

D'ora in avanti nel seguito, singolarmente anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti"

### premessò

- che con D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016, è stato adottato il "*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione*";
- che il Piano regionale soddisfa la gerarchia dei rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, recepita con d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia, smaltimento) e fissa degli obiettivi in merito alla riduzione della produzione di rifiuti e al loro riciclaggio da raggiungere al 2020;
- che con d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 è stato dato avvio ad un programma triennale di finanziamento per gli anni 2017-2019, a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, finalizzato a sostenere progetti che consentano di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti urbani e di diminuire il quantitativo procapite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto, al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi di Piano;
- che tra gli interventi ammissibili a finanziamento rientra la misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l'applicazione della tariffazione commisurata al servizio reso, secondo i criteri approvati dal D.M. Ambiente 20 aprile 2017 e da successive disposizioni regionali;
- Che il Covar ha predisposto unitamente a Pegaso 03 e Consorzio Chierese un proposta operativa inviata in data 28 dicembre 2017, e che a seguito di incontro in Regione in data 08 febbraio 2018 si è deciso di prevedere anche la partecipazione di un soggetto indipendente e neutrale che potesse revisionare il documento complessivo in base alle esperienze maturate a livello nazionale, arricchendolo e consentendo di superarne alcune specificità locali;
- Considerato che tra i soggetti disponibili a partecipare alla stesura delle linee guida con esperienza consolidata e duratura sia in campo ambientale che tariffario in ambito nazionale è configurabile l'Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti (ESPER), sede in Largo Cibrario, 10 10144 Torino, il quale opera a favore esclusivo di Enti pubblici e/o società controllate da enti pubblici, come si evince dal documento di presentazione, in atti depositato;

tutto quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Finalità e oggetto della collaborazione**

Le parti si impegnano a collaborare e a condividere reciprocamente le esperienze del settore, finalizzate alla stesura delle Linee Guida per la tariffa puntuale regione Piemonte, da proporre anche a livello nazionale;

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in collaborazione gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

Le Parti si impegnano inoltre a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del progetto.

### **Art. 2 - Durata**

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto, accertata dal COVAR14.

Sarà comunque valido ed avrà effetto fintanto che sussistano pendenze tra le Parti tali da rendere applicabile il presente atto.

### **Art. 3 – Ruoli assegnati alle Parti**

Il progetto prevede la partecipazione dei soggetti di seguito elencati:

- COVAR 14
- Consorzio Chierese per i Servizi
- Pegaso 03 srl
- Società ESPER srl

### **Art. 4 – Impegni delle Parti**

Il COVAR14, assume il ruolo di Capofila del progetto con i seguenti compiti:

- esercita l'attività necessaria per l'attuazione corretta del Progetto;
- assume il coordinamento dei vari interventi e attività;
- è interlocutore privilegiato con la società ESPER in ordine ai risultati del Progetto, eventuali richieste di rimodulazione dello stesso;
- supervisiona le modalità di rendicontazione del Partner del Progetto;
- è responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza al Partner

L'ESPER ha i seguenti compiti:

- svolge la parte di Progetto affidata, nel rispetto del Progetto stesso approvato dalla Regione Piemonte;
- elabora e fornisce al Capofila, nei tempi e modi previsti dal Progetto approvato, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e il rendiconto delle spese sostenute;
- si impegna a produrre la documentazione obbligatoria richiesta e/o eventuale altra documentazione integrativa richiesta.

### **Art. 5 - Riservatezza**

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei partner attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti divulgatrici già detengono al momento della definizione del presente Accordo;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti divulgatrici sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori del presente Accordo;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- quando l'obbligo di divulgazione è previsto dalla legge.

La divulgazione di informazioni confidenziali trasmessa in forma verbale dovrà essere trascritta, entro 30 giorni, in un documento che ne attesti la confidenzialità e che ne precisi la data di divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente Accordo e restano validi fino a 5 anni dalla data di conclusione del progetto.

#### **Art 6 - Proprietà dei risultati**

Tutte le Parti interessate si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del Progetto in collaborazione tra loro verranno, e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo. I risultati delle attività di ricerca elaborati congiuntamente resteranno di proprietà comune delle Parti e il loro utilizzo verrà di volta in volta concordato tra tutte le parti in causa compresa la Regione Piemonte in qualità di soggetto promotore e finanziatore dell'Accordo di Programma.

Ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente ed antecedentemente alla firma della presente Accordo.

Questo lavoro, realizzato nell'ambito dell'Accordo di Programma di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 53-6159, è tutelato secondo le leggi vigenti per le opere d'ingegno: si diffida chiunque dall'utilizzarne forma e contenuti anche parzialmente senza previa autorizzazione, per scopi o finalità differenti da quelle previste nel suddetto Accordo di Programma.

In particolare sono perseguibili civilmente e penalmente le seguenti attività di fraudolento plagio:

- riproduzione e/o ristampa totale e/o parziale del testo e/o degli schemi e/o di disegni e/o di tabelle e/o di figure e/o di moduli del presente lavoro in testo simile con mutamento del titolo e della struttura di produzione ed edizione, seppur con modifiche strumentali realizzate a scopo dissimulatorio

- fotocopia parziale e/o totale del testo, in particolare per distribuzione a terzi
- riproduzione in fotocopiatrice, ripresa in stampa, proiezione, rielaborazione del testo e degli schemi, disegni, tabelle, figure e moduli contenuti nel presente lavoro a qualsiasi titolo, ivi incluse riproduzioni degli schemi, dei disegni, delle figure e delle tabelle con modifiche strumentali realizzate a scopo dissimulativo
- ripresa e rielaborazione totale e/o parziale di testi e/o schemi e/o disegni e/o tabelle e/o figure e/o moduli del presente lavoro con riversamento in altre pubblicazioni, seppur con diluizioni realizzate a scopo dissimulativo

COVAR14 si impegna a non utilizzare il nome e/o logo di ESPER per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari. A sua volta la ESPER Srl si impegna a non utilizzare i nomi e/o loghi di: COVAR 14, Pegaso 03 srl e Consorzio Chierese per i Servizi, per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari.

#### **Art.7 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le Parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.08.2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

#### **Art 8 – Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino

Letto, approvato e sottoscritto

COVAR14  
Il Presidente  
Leonardo DI CRESCENZO

ESPER SRL  
Amministratore Delegato  
Attilio TORNAVACCA